

(CAPITOLATO TECNICO)

Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera (RCT/RCO)

CONTRAENTE POLIZZA:

UMBRIA TPL E MOBILITA' (DIVISIONE FERRO)
Strada Santa Lucia 4
60125 Perugia PG
CF 03176620544

DURATA POLIZZA: 31.12.2011 - 31.12.2012 senza tacito rinnovo

MASSIMALI ASSICURATI:

SEZIONE RCT € 15.000.000,00	PER OGNI SINISTRO, CON IL LIMITE DI
€ 15.000.000,00	PER OGNI PERSONA, E DI
€ 15.000.000,00	PER DANNI A COSE
SEZIONE RCO € 2.500.000,00	PER OGNI SINISTRO, CON IL LIMITE DI
€ 2.500.000,00	PER OGNI PERSONA

FRANCHIGIA ASSOLUTA: € 5.000,00 PER QUALSIASI SINISTRO

La società

Il Contraente

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri.
Assicurato/i:	Il soggetto/i il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Compagnia:	l'impresa assicuratrice
Terzi:	Sono considerati terzi tutti i soggetti diversi dal Contraente, ad eccezione, ai fini della sola assicurazione RCT, dei dipendenti del Contraente, soggetti all'INAIL per legge e dei lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL per legge, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Tuttavia, detti dipendenti ed i lavoratori parasubordinati devono intendersi considerati terzi: quando non subiscano il danno in occasione di lavoro; in tutti i casi di danni che riguardano cose.
Prestatori di lavoro:	In questa definizione si comprendono tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nell'esercizio della attività dichiarata in polizza, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.
Cose:	Si intendono con tale termine sia gli oggetti materiali (incluse merci e sostanze di varia natura) che gli animali e le piante
Veicoli a motore:	Autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori nonché ogni altro mezzo di trasporto a motore, semovente.
Premio:	La somma dovuta alla Compagnia.

Sinistro:	Per la garanzia R.C.T. e R.C.O.: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
Scoperto	Percentuale del danno liquidabile a termine di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Franchigia	L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.
Massimale:	La somma massima pagabile dalla Compagnia a titolo di indennizzo di sinistri liquidabili a termini di polizza, in eccesso a franchigie e/o scoperti previste/i in polizza.
Appaltatore / Subappaltatore:	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.
Committente:	Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Comunicazioni:	per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.

NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati.

In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi o delle rate di premio entro i 90 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.

Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di comprovata diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.).

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, al Broker o alla Compagnia, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell'Amministrazione del Contraente, competente alla gestione del presente contratto, ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del C.C.

L'obbligo di denuncia riguarda esclusivamente gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi o vi sia attivazione di un'Autorità Giudiziaria.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del C.C.

ART. 6.1 – INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

elenco dei sinistri denunciati corredato degli estremi (data evento, n° attribuito dalla Compagnia, nominativo danneggiato); stato di avanzamento dell'iter liquidativo;

elenco sinistri riservati con indicazione dell'importo imputato a riserva; elenco sinistri liquidati con indicazione dell'importo pagato;

elenco sinistri respinti (ovvero senza seguito), con precisazione scritta delle motivazioni del rigetto su espressa richiesta del Contraente.

ART. 6.2 - GESTIONE SCOPERTI E FRANCHIGIE

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del danno.

Successivamente ad ogni scadenza assicurativa annuale, la Società presenterà l'elenco dei sinistri corredati dalla fotocopia dell'atto di quietanza debitamente sottoscritto dal terzo danneggiato, oppure copia dell'assegno di liquidazione.

Entro 60 giorni dal ricevimento della predetta rendicontazione, il contraente provvederà al reintegro degli importi rientranti in franchigia così come risultanti dalla citata documentazione probatoria.

Tale previsione di gestione dei danni è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia, ove contrattualmente prevista, nel quel caso la Compagnia richiederà al Contraente l'intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma

ART. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio.

Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo, e su proposta del Contraente.

I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.

La Società si impegna a confrontare con il referente designato dalla Contraente le ipotesi difensive e le successive evoluzioni dei casi.

La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R., indirizzata, -rispettivamente - al Contraente o alla Compagnia.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte di legge entro 30 giorni.

Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal presente contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è convenuta in anni 1, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2011 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2012, escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

Alla scadenza del 31/12/2012, qualora sussistano ragioni di convenienza ed interesse, l'Ente può richiedere formalmente con preavviso scritto di 4 mesi, il rinnovo per 1 anno e cioè fino al 31/12/2013.

Alla scadenza il Contraente si riserva altresì la facoltà di prorogare le garanzie assicurative per ulteriori 4 (quattro) mesi, notificando in tal senso alla Compagnia aggiudicataria almeno 30 giorni prima del termine del contratto, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara. Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 180/360 del premio annuale.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 11 - FORO COMPETENTE.

Per ogni controversia relativa a questa polizza, il Foro Competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o Sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha Sede il Contraente/Assicurato.

ART. 12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONE DELL'ASSICURATO ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte direttamente alla Compagnia, o tramite il Broker al quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata, per telex, telefax, posta elettronica (e-mail) o altra valida forma scritta.

ART. 13 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

CLAUSOLA BROKER

Resta fra le parti convenuto che la Società UNICONSULT S.r.l. - Via dell'Arcoveggio n. 70 - 40129 Bologna, iscritta al R.U.I. con numero B000014386, sarà considerata Broker dalla Contraente in tutti i rapporti per il surriferito contratto.

Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal Broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione scritta del Broker alla Società.

L'Assicuratore inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere effettuato anche tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento sarà liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La remunerazione del broker non costituisce onere aggiuntivo in quanto parte dell'aliquota provvigionale normalmente riconosciuta dalla società assicuratrice alla propria rete di vendita.

Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa, o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 12% dei premi imponibili pagati.

SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT) E PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Art. 14 – Descrizione del rischio – Attività dell'Assicurato

Umbria TPL e Mobilità SPA (rischio relativo a ex Ferrovia Centrale Umbra)

Esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed in particolare a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie ed altri veicoli, indicati qui di seguito a titolo esemplificativo, ma non limitativo, quali:

- proprietario/esercente le linee Sansepolcro–Umbertide–Todi, Terni con diramazioni Perugia–Ponte S.Giovanni e Perugia–S.Anna e Terni–Roma;
- sono inoltre comprese le seguenti ulteriori tratte: Foligno–Ancona, Terontola–Firenze–Osmannoro, Orte–Viterbo;
- esercente le stazioni comuni con le Ferrovie dello Stato, comprese le cabine di trasformazione, le condutture di contatto ed accessori, le linee telefoniche al servizio dell'esercizio, gli elettrodotti a 60.000 Volts e le cabine di trasformazione nonché tutte le condutture elettriche comprese quelle fuori dalla sede ferroviaria. Si conferma che l'elettrificazione dell'impianto di trazione è a corrente continua;
- proprietario e conduttore dei fabbricati adibiti a stazioni, impianti, alloggi impiegati, magazzini merci, caselli, officine, ricoveri, depositi per materiale rotabile – automezzi e materie diverse, magazzini approvvigionamenti, rimesse locomotive, elettromotrici ed automotrici, alberi di alto fusto posti lungo le linee o in luoghi di proprietà del Contraente, uffici e servizi sociali e quant'altro inerente allo svolgimento dell'attività di cui ai punti che precedono;
- esercente in proprio dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e servizi annessi, con l'uso di qualsiasi mezzo o macchinario necessario, sulle linee ferroviarie e zone circostanti. Si prende atto che le pulizie esterna del materiale rotabile sono affidate in appalto a terzi con l'utilizzo di macchinari di proprietà del Contraente;
- utilizzatore del tratto Foligno–Terontola, Foligno–Orte, Orte–Terontola, Orte–Roma dato in concessione dalle Ferrovie dello Stato, nonché eventualmente di tutta la rete nazionale delle Ferrovie dello Stato, previa comunicazione da parte dell'Ente e, comunque, esclusa qualsiasi attività di manutenzione;
- utilizzatore delle tratte date in concessione dalle Ferrovie dello Stato: Terni–L'Aquila, Nodo di Roma, Roma Tiburtina–Roma San Pietro, Roma Termini–Roma Tuscolana;
- esercente le attività collegate, complementari, accessorie, preliminari e conseguenti alle attività principali svolte, nulla escluso né eccettuato, comprese le attività e/o i servizi che possano essere espletati in futuro a seguito di istituzione e attribuzione all'Azienda di tali nuove attività da parte degli Organi Deliberativi;
- proprietà e gestione dell'area prospiciente il fabbricato Viaggiatori della Stazione di Perugia–S.Anna, trasformata in parcheggio pubblico a pagamento. Devono intendersi compresi eventuali danni agli autoveicoli. La presente estensione viene prestata nei limiti dell'Art. – "Danni a cose di terzi" e con l'esclusione dei danni da incendio e furto;
- noleggio del proprio materiale rotabile in altre reti, con o senza personale.

Si intendono pertanto assicurate tutte le attività riconducibili alla divisione ex "Ferrovia Centrale Umbra".

La garanzia è operante per tutte le attività e prestazioni che l'Assicurato gestisce ed eroga (in applicazione delle leggi, delle delibere dei propri organi, delle determine, di ordinanze, disposizioni, ecc. dei ruoli competenti) sia per atto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di legge.

Sono comprese tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, (nulla escluso né eccettuato) sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o partecipante.

Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da terzi (persone fisiche e persone giuridiche) con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di attività, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

Art. 15 – Oggetto dell'assicurazione

15.a) Responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per i danni determinati da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere l'Assicurato.

Si prende atto fra le parti che non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro dipendenti assicurati ai sensi d'l D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, quando opera la garanzia RCO di cui al successivo art. 15.b).

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà od in possesso dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro, come sopra definiti, (compresi i componenti il consiglio di amministrazione), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzioni, rapporti commerciali e non, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, nonché tutti coloro che in occasione di attività dimostrative, effettuate su richiesta dell'Assicurato, utilizzino strutture anche non di proprietà dell'assicurato medesimo, comprese le scolaresche.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 155/97.

15.b) Responsabilità civile dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti eventualmente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali da essi subite in occasione di lavoro o di servizio).

15.c) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artI. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni e del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti o parasubordinati per gli infortuni, da loro sofferti;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni e del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%, calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni;
- 3) ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL durante od in occasione dell'attività lavorativa.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità

anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, nonché da omissione involontaria della segnalazione preventiva di nuove posizioni assicurative INAIL.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

L'assicurazione si estende altresì ai prestatori di lavoro temporaneo ai sensi della Legge 24.06.1197 n. 196 per lo svolgimento delle attività descritte in polizza.

La Società si impegna a tacitare civilmente la Controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C.

Art. 16 – Precisazioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

A. Responsabilità Civile personale di tutti i dipendenti, compresi i dirigenti e incaricati alla direzione o alla sorveglianza dei lavori (preposti), per danni arrecati, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro. Si precisa che l'Assicurazione R.C.T. vale anche la Responsabilità civile personale del Responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso.

Tale estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi e di RCO per danni a prestatori di lavoro.

In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro;

B. Responsabilità civile da committenza lavori e/o servizi. L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente o appaltante a terzi di lavori, servizi, e/o prestazioni in genere attinenti le proprie attività.

Si precisa che sono considerate terzi tra loro tutti i soggetti descritti all'art. 14 - "Descrizione del rischio Attività dell'Assicurato" della presente Sezione, e dall'art. 1 - "Assicurato" di cui alla Sezione I.

Tale estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per i danni a terzi e di RCO per i danni a prestatori di lavoro;

C. Responsabilità derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C. L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, compresi i trasportati, derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. nella sua qualità di committente di dipendenti o commessi che per loro conto si trovino alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, non di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A.

La garanzia di cui al presente articolo vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, ed è prestata entro i limiti dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT. Con

riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente allinea non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato stesso od allo stesso intestati al PRA, locati, dati in uso o usufrutto;

D. Responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (e relativi impianti) a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate. L'assicurazione comprende anche:

- i danni a terzi o cose di terzi causati da spargimenti, spandimenti o tracimazione di acqua da bocche di lupo o caditoie stradali, di pertinenza all'Assicurato, conseguenti a precipitazioni anche di forte intensità, nonché, da spargimenti acqua o rigurgiti di fogne conseguenti a guasti o rotture di tubazioni e/o condutture presenti nei fabbricati di proprietà o in uso all'Assicurato;
- le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, lavori di ampliamento, demolizione, scavo, ristrutturazione o costruzione di impianti e/o fabbricati, nonché, conduzione, manipolazione, avviamento, prova, collaudo e pulizia di impianti e/o macchinari inerenti l'attività esercitata. Qualora le operazioni vengano affidate a terzi, la garanzia varrà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.;

E. Servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;

F. In deroga al punto l) del successivo art. 18 – "Esclusioni", si precisa che in detta esclusione non rientrano i danni derivanti da detenzione e impiego di sostanze radioattive, contenute nei supporti o nei macchinari medicali, di calcolo ed elaborazione dati (e relativi terminali), antincendio, ecc...;

G. Gestione della mensa e/o spaccio aziendale compreso il rischio degli alimenti smerciati, anche con macchine automatiche per distribuzioni cibi e bevande;

H. Attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;

I. Partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, mercati, convegni, manifestazioni, eventi e simili compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stands;

L. Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e peso, non possono essere rimosse, ferma restando l'esclusione di cui al punto d) del successivo art. 18 – "Esclusioni";

M. Proprietà ed uso di cancelli servocomandati;

N. Proprietà ed uso di mezzi meccanici di sollevamento;

O. Proprietà e manutenzione di insegne, cartelli, tende e striscioni;

P. Proprietà ed uso di veicoli a propulsione muscolare;

Q. Proprietà di cani e uso di guardie armate;

R. Esercizio di squadre antincendio aziendali;

S. Proprietà ed esercizio dei passaggi a livello a protezione automatica e/o di altro tipo, regolarmente approvati dalle autorità competenti;

T. Indumenti e oggetti di uso comune personale portati dai passeggeri esclusi denaro preziosi e titoli.

U. dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;

V) dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda fermo quanto diversamente previsto;

Z. dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di passaggi a livelli (pubblici e privati) automatici e/o manuali, linee ferroviarie, stazioni, cunicoli, gallerie, cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione ferme restando le esclusioni di cui alle "Nome Generali R.C.T.";

AA. a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;

BB. a veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate. Sono esclusi i danni:

- da circolazione di veicoli a motore;
- da Furto, Incendio;
- da atti dolosi in genere, se commessi da persone diverse da quelle di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

CC. da danni da circolazione e operatività di locomotori, automotrici o elettromotrici, veicoli o macchinari in genere, di proprietà o di terzi, anche se ceduti temporaneamente in prestito per lavori diversi dalle attività di Umbria Mobilità;

DD. in caso di lavori effettuati, anche saltuariamente, presso terzi, per danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose e/o merci e/o beni di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori suddetti, sempreché non si tratti di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

EE. dall'impiego di apparecchi a raggi "X" e raggi "Gamma" o altre emissioni similari utilizzati da rilevatori di metalli, sterilizzatori, analizzatori, etc.;

FF. dalla caduta di neve da fabbricati e piante, sempreché l'evento sia riconducibile a colpa dell'Assicurato;

GG. dalla proprietà e uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi.

Art. 17 - Massimali assicurati

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Sezione RCT € 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
€ 15.000.000,00 per ogni persona, e di
€ 15.000.000,00 per danni a cose anche appartenenti a più persone

Sezione RCO € 2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
€ 2.500.000,00 per ogni persona

Qualora un sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che quella RCO, la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale per sinistro previsto dalla garanzia RCT.

Art. 18 – Esclusioni

L'Assicurazione RCT non comprende:

- a) i danni da furto;

- b) rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga in consegna o custodia, che vengano utilizzate dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività, esclusi i veicoli di terzi o dipendenti in sosta presso gli insediamenti dell'Assicurato;
- e) i danni alle cose e/o opere e/o terreni e/o colture di terzi sulle quali e nelle quali si svolge l'attività, ad eccezione di quanto previsto all'art. 14 "Descrizione del rischio Attività dell'Assicurato" e successivo art. 22 - "Danni a cose di terzi";
- f) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tali danni sono tuttavia compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso e accidentale, nei limiti previsti al successivo art. 19 - "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento";
- g) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- h) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; se tuttavia tali danni sono conseguenti ad un sinistro indennizzabile sono coperti fino a concorrenza del massimale indicato nel successivo articolo;
- i) le responsabilità assunte dall'Assicurato in base ad un contratto, salvo il caso che tali responsabilità sussistano indipendentemente dall'esistenza del contratto medesimo.

L'assicurazione RCT e RCO non comprende inoltre:

- a) i danni verificatisi in connessione con trasmutazioni nel nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) i danni da amianto, campi elettromagnetici, organismi geneticamente modificati, atti di terrorismo o sabotaggio.

Art. 19 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Si conviene di applicare le seguenti franchigie:

- a) per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: franchigia assoluta € 1.000,00 per ogni mezzo danneggiato;
- b) per danni a veicoli di terzi o dipendenti trovantisi negli ambienti di proprietà o in uso all'Assicurato: franchigia assoluta € 1.000,00 per ogni veicolo danneggiato;
- c) per danni a cose di proprietà o in possesso dei dipendenti (esclusi i veicoli): franchigia assoluta € 1.000,00 per sinistro;
- d) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi: scoperto 10% per sinistro con il minimo di € 5.000,00;
- e) per danni da inquinamento accidentale: scoperto 10 % per sinistro con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 per sinistro;
- f) per tutti gli altri danni si conviene di inserire una franchigia assoluta di € 5.000,00.

Si conviene di applicare i seguenti limiti di risarcimento:

- a) per danni a cose altrui da incendio di cose di proprietà o comunque detenute dall'Assicurato – ferma l'esclusione di cui al precedente art.18 "Esclusioni" – punto a): massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 1.500.000,00;
- b) per danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo: massimo risarcimento per sinistro € 1.500.000,00;
- c) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi: così come espressi al punto h) dell'art. 18 - "Esclusioni": massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 5.000.000,00.

Art. 20 - Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

SEZIONE III - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)

Art. 21 – Malattie professionali

L'assicurazione di cui al art. 15.c) "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro" è estesa al rischio delle malattie professionali dei prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, o contemplate dal D.P.R. 9.6.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifesti in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originatisi dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte di rappresentanti legali dell'impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalle data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti l'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Art. 22 – Danni a cose di terzi

A parziale deroga dell'art. 18 - "Esclusioni" punto d) della presente Sezione, le garanzie di polizza si intendono estese alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati alle cose di terzi in consegna o custodia, oggetto delle attività descritte all'art.14 - "Descrizione del rischio Attività dell'Assicurato", esclusi i beni oggetto di lavorazione e/o riparazione. Tale garanzia è prestata nell'ambito del massimale assicurato per danni a cose della Sezione RCT, con il massimo di € 155.000,00 per sinistro e previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo € 5.000,00.

Art. 23 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione in favore dei dipendenti dell'Assicurato delle aziende consociate e/o collegate e/o partecipate e dei loro dipendenti.

Art.24 - Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, stazioni, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe tossici.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

Art. 25 - Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 26 - Danni da incendio

L'Assicurazione vale anche per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Art. 27 - Cose in consegna e custodia

L'Assicurazione vale anche per i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

Ferma restando diversamente previste , si intendono altresì esclusi i danni:

da incendio;

da mancato uso delle cose danneggiate;

alle cose di terzi costituenti strumento di lavorazione, se il danno si verifica durante l'impiego delle medesime;

subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate, salvo quanto diversamente previsto.

Art. 28 - Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate

L'Assicurazione vale anche per i danni alle cose di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate movimentate nell'ambito delle sedi aziendali

Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate.

Art. 28 - R.C. del committente

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro o altri incaricati, inclusi quelli verificatisi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro:

alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all'Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;

non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Art. 29 - Comodato, leasing e locazione

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione, nolo e simili.

Premesso altresì che l'Assicurato può utilizzare beni di proprietà di terzi, in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, nolo e simili, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da acollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei beni medesimi.

Art. 30 - DANNI DA FURTO

A parziale deroga delle Norme Generali R.C.T., la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, a norma degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis del C.C., per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose, consegnate o non consegnate; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo pari ad EUR 200.000,00= , con una franchigia fissa di EUR 500,00=

Art. 31 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga delle Norme Generali RCT, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intendono anche i vagoni ferroviari ed ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio; fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

Questa estensione di garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di EUR 5.000= per ogni sinistro, sino al massimo risarcimento previsto dalla polizza nella apposita sezione

SEZIONE IV – CONTEGGIO DEL PREMIO

Parametri e calcolo del premio

Si precisa che - il premio lordo anticipato per il periodo (31/12/2011 - 31/12/2012), pari ad € ==.=.,==.,== (euro =====/00) - rimane comunque acquisito dalla Compagnia e non è soggetto a regolazione del premio.

SEZIONE V – PRECISAZIONI E DEROGHE

Si precisa quanto segue:

Si prende atto che - in conformità a quanto previsto dal PIR (prospetto informativo della rete) - con la presente Polizza gli Assicuratori si impegnano a:

o Comunicare al G.I., a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo della scadenza

o Fare riferimento agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento CE n. 1371/2007)) ed alle condizioni di accesso al servizio offerto contenute nel Capitolo 2 del PIR; va previsto l'obbligo del Contraente di aggiornare l'Assicuratore sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte del Contraente non comporterà decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato. L'Assicuratore ha il diritto di percepire la differenza di premio per il maggior rischio.

o In caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, se ne prevede il reintegro entro 15 giorni dalla richiesta della Compagnia.

o Assumere a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta il risarcimento del danno, designando ove occorra, legali e tecnici.

o Rinunciare al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali le parti (RFI e qualunque IF coinvolta in un sinistro) devono rispondere a norma di legge, fatto salvo il caso di dolo.

o Attivare le proprie polizze a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei clienti o di terzi, anche a monte dell'accertamento delle responsabilità. Viene fatta salva l'azione di regresso nei confronti della società responsabile